

5 1862/23

RGL 5598/2022

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Tommaso Mainenti, all'udienza odierna sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso del 20.12.2022

da

LARDONE VITTORIO (avv. Zampella, ricorrente)

contro

BUTTOL srl (avv. Ammendola, resistente)

e

VELIA AMBIENTE srl (terzo chiamato, contumace)

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

Insussistenti vizi formali, nel merito va rilevato che il licenziamento impugnato è stato comminato per assenze ingiustificate del ricorrente dal posto di lavoro sul cantiere di Torre del Greco in numero di 20 nel mese di febbraio 2022.

Senonché la società datrice non ha dato la prova -com'era suo onere- delle assenze, che il lavoratore ha negato.

I testi escussi adottati dal ricorrente hanno posto in rilievo che il lavoratore, capocantiere, non risultava inserito nei fogli presenza e non doveva quindi apporvi la propria firma (deposizioni BORRIELLO e GRIECO).

Nessuno poi dei testi adottati dalla resistente ha confermato i fatti contestati:

SICIGNANO con riferimento al mese di febbraio 2022 ha riferito di aver lavorato su quello specifico cantiere solo per una decina di giorni e sempre di notte;

IL GIUDICE
Dott. Tommaso Mainenti

CAPPELLUCCIO, pur riferendo di numerose assenze del ricorrente, ha dichiarato: "Non ricordo se ciò è avvenuto nello specifico nel mese di febbraio 2022".

Ne consegue la declaratoria di illegittimità del recesso, con ordine di reintegrazione e risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte su tallone mensile lordo di €2.752,92 (v. busta-paga in atti) oltre accessori, defalcato l'aliunde perceptum pari a €1200,00 netti al mese (a dicembre 2022 e dal 3.4.2023 in poi, come dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio formale); con versamento dei contributi dal recesso alla reintegra.


Spese secondo soccombenza.

PQM

accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo ed annulla il licenziamento impugnato, con ordine alla società resistente di reintegrazione del lavoratore e condanna in suo favore al risarcimento danni ed al versamento dei contributi come in motivazione;
condanna altresì la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in €1.800,00 oltre accessori, con attribuzione.

Nocera Inferiore, li 21.12.2023

IL GIUDICE
Dott. Tommaso Mainenti



Attestazione di Conformità

Il sottoscritto **ARCANGELO ZAMPELLA** attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che il file **SENTENZA N 1862-2023 LARDONE .pdf**, contenente la copia informatica della sentenza N 1862-2023, **è conforme** al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

CAIVANO, 15/01/2024

Firmato digitalmente da ARCANGELO ZAMPELLA